**VERBALE/Relazione del 22 giugno 2022**

**Oggetto:** **dismissione dei componenti hardware a norma di Gdpr**

L'ampia diffusione dei prodotti digitali e i cambiamenti sociali avvenuti con l’avvento della digitalizzazione impongono di curare la dismissione (decommissioning) dei componenti hardware, sia nel caso in cui siano di proprietà, sia nel caso in cui siano in noleggio.

Pertanto è necessario gestire gli aspetti organizzativi, in quanto i supporti elettronici, indipendentemente dalla presenza di dati, devono essere smaltiti secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 49/14 modificato dal Decreto Legislativo 118/2020.

La dismissione dell’HW ha alla base molteplici motivazioni:

- necessità di disporre di sistemi informativi più performanti in linea con le politiche di sviluppo delle organizzazioni;

- impossibilità di aggiornare adeguatamente l’HW man mano che vengono identificate nuove vulnerabilità o minacce alla sicurezza.

Dovrebbero pertanto essere stabilite procedure per l'uso e lo smaltimento sicuro delle apparecchiature mantenute e utilizzate all’interno ed all’esterno dell’organizzazione, che potrebbero essere misure dirette come ad esempio l’utilizzo di un programma di asset management, che copra l’intero ciclo di vita dall’acquisto alla dismissione delle apparecchiature e “migrazione dei sistemi”, o altrimenti indirette che prevedano criteri di scelta e qualifica dei fornitori, compresi quelli di noleggio/smaltimento HW.

La dismissione dei componenti hardware deve essere a norma di privacy e pertanto deve essere identificato il responsabile della gestione dello smaltimento dell’HW, e indipendentemente dalla tipologia di hardware esso non deve ovviamente essere smaltito come un comune rifiuto, ma devono essere seguite le normative previste per la gestione dei rifiuti elettronici.

Per la dismissione degli asset bisogna considerare sia quelli presenti internamente all’organizzazione, sia quelli consegnati ai dipendenti (smart-working) e ad altri soggetti, tra cui collaboratori esterni, ed anche quelli presenti presso altre organizzazioni (es. clienti/utenti, fornitori, partner di progetto, contitolari);

Inoltre occorre considerare le varie tipologie di HW da dismettere (server, portatili affidati al personale, memorie presenti nelle multifunzione, supporti di backup, supporti contenenti dati biometrici, ecc.) per le quali possono essere previste procedure diverse.

Devono essere documentati i luoghi di stoccaggio dell’HW da dismettere, i periodi di stoccaggio, le strutture di contenimento, i criteri di ispezione quando le apparecchiature sono in attesa dello smaltimento.

Devono essere documentate le informazioni relative ai sistemi dismessi (verbali), ed a quelli che vengono conservati in attesa di valutazione (es. eliminare, riparare, cedere, rivendere, ridistribuire, restituire).

Le politiche devono, se del caso, prevedere modalità e criteri di cancellazione degli archivi (ad esempio, software di eliminazione, distruzione fisica delle unità di memoria a stato solido – SSD - e di quelle a disco fisso - HDD), anche tramite l’eventuale coinvolgimento di fornitori certificati, in relazione ai dati contenuti negli archivi; modalità e criteri possono riguardare anche gli aspetti relativi al riutilizzo, ritiro, vendita, cessione/regalo, ai dipendenti o a terzi, o ancora trasferimento ad un altro soggetto (es. società di leasing/noleggio); ciò in alternativa alla dismissione sicura dell’HW.

E’ necessaria la rimozione dei tag dagli asset prima della loro dismissione (es. etichette con lo stato di classificazione ed altre informazioni che possono permettere di risalire al contenuto, al proprietario, alla configurazione e più in generale ad ogni informazione che possa permettere di risalire all’utilizzo originale dell’apparecchiatura.

Per quanto riguarda i fornitori di servizi di smaltimento/noleggio:

- selezionare i fornitori del servizio di smaltimento sulla base dei criteri di qualifica, effettuare valutazioni ad intervalli di tali fornitori;

- selezionare i fornitori del servizio di noleggio HW e riparazione, sulla base dei criteri di qualifica, effettuare valutazioni ad intervalli di tali fornitori.

La destinazione finale dell’HW (cessione, distruzione, ecc.) deve essere comunicata all’amministrazione, in modo che aggiorni l’inventario (HW e SW); misura analoga nel caso di furto/smarrimento dell’HW; lo stesso per quanto concerne le licenze SW.

Prima dell’eliminazione dell’HW deve essere valutata, in relazione ai tempi di conservazione definiti, l’eliminazione/archiviazione dei dati e delle informazioni che sono presenti; se è prevista una migrazione di dati, devono essere definiti piani e procedure adeguati per garantire la disponibilità ed integrità dei dati.

Le procedure devono contemplare anche l’eliminazione del SW (in particolare quello disponibile con licenze) e l’aggiornamento dell’inventario delle licenze, compresa l’eventuale comunicazione ai fornitori di SW.

Se del caso, le regole per lo smaltimento devono considerare anche: accordi di licenza o altri accordi con gli sviluppatori, contratti con i clienti/utenti e/o normative applicabili; se l’HW è di proprietà del cliente/utente e lo smaltimento fosse regolato da istruzioni (ad esempio come parte integrante dell’atto di designazione a responsabile), queste devono essere applicate e, se del caso, documentate.

Tali indicazioni inerenti la dismissione dei componenti hardware sono fondamentali per la conformità al regolamento europeo 679/2016 (Gdpr)

Il Responsabile della Protezione Dati

Avv. Laura Piscini